

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA AGROALIMENTARE E AMBIENTALE.

Le sentenze citate sono segnalate nella *newsletter* mensile CeDiSA (www.cedisa.eu) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook “*Gruppo di discussione sulla legislazione alimentare e ambientale*”, reperibile *on line* all’indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>, ove sono altresì pubblicati i sunti ragionati delle pronunce e le osservazioni sull’impatto di ciascuna singola pronuncia.

Giurisprudenza europea.

Alimenti.

DOP – IGP Vini. Sul rapporto fra indicazioni geografiche dei vini e marchi dell’Ue.

Sentenza del Tribunale Ue (Seconda Camera) del 25 settembre 2025, causa T-406/24, *Manufaktur Jörg Geiger GmbH c. EUIPO*.

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Marchio verbale dell’Unione europea “*PriSecco*” – Denominazione di origine protetta anteriore “*Prosecco*” – Motivo relativo di nullità – Nozione di “evocazione” di una DOP.

Le denominazioni di origine protette costituiscono “diritti anteriori” ai sensi dell’art. 8, par. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora art. 8, par. 6, RMUE) qualora siano effettivamente utilizzate nel commercio, abbiano una rilevanza non meramente locale, siano anteriori alla domanda di registrazione del marchio contestato e conferiscano al titolare il diritto di vietarne l’uso.

La tutela riconosciuta a tali denominazioni opera in modo autonomo rispetto al criterio del rischio di confusione proprio del diritto dei marchi e non richiede l’identità o la similitudine dei prodotti. Ne consegue che anche un marchio relativo a prodotti diversi o non alcolici può

essere invalidato qualora il suo uso comporti evocazione o sfruttamento indebito della reputazione di una DOP, in funzione della protezione dell'ordine pubblico economico e della garanzia di autenticità e provenienza dei prodotti per i consumatori.

Etichettatura degli alimenti. Sull'inammissibilità della ripetizione dei dati nutrizionali nell'etichettatura frontale degli alimenti a fini medici speciali.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2025 nella causa C-315/24, *Nestlé Sverige AB c. Miljönämnden i Helsingborgs kommun*.

Sicurezza degli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Articolo 5, paragrafo 2, lettera g) – Indicazioni obbligatorie complementari – Articolo 6, paragrafo 2 – Divieto di ripetere nell'etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

L'indicazione, sulla parte anteriore dell'imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo non costituisce una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di detto alimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, bensì una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.

Etichettatura degli alimenti: divieto di utilizzo della denominazione “gin” per bevande analcoliche e tutela delle denominazioni legali delle bevande spiritose.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025, nella causa C-563/24, *Verband Sozialer Wettbewerb eV c. PB Vi Goods GmbH*.

Bevande spiritose – Regolamento (UE) 2019/787 – Denominazioni legali – Etichettatura – Presentazione dei prodotti – “Gin non alcolico” – Allusioni – Tutela del consumatore – Indicazioni ingannevoli – Libertà d’impresa – Art. 16 Carta UE – Principio di proporzionalità – Protezione delle denominazioni.

In materia di definizione e protezione delle bevande spiritose, l’art. 10, par. 7, del regolamento (UE) 2019/787 vieta l’utilizzo, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda analcolica, della denominazione “gin non alcolico”, qualora il prodotto non soddisfi i requisiti previsti per la categoria legale del “gin” di cui all’allegato I del medesimo regolamento. Tale divieto mira a garantire la corretta informazione del consumatore e la tutela delle denominazioni legali, impedendo l’uso evocativo o allusivo di denominazioni riservate a prodotti conformi a specifici standard qualitativi.

La disposizione in esame non viola la libertà d’impresa sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né il principio di proporzionalità, in quanto costituisce una misura adeguata e necessaria per assicurare la trasparenza del mercato e la lealtà degli scambi commerciali.

Marchi. Prova dell’uso effettivo del marchio dell’Unione e criteri di valutazione ai fini della decadenza.

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 novembre 2025 nella causa T-543/24, *Aboca c. EUIPO / Azienda Agroalimentare Grignano*.

Marchio dell’Unione europea – Uso effettivo – Decadenza – Regolamento (UE) 2017/1001 – Art. 18 – Art. 58, par. 1, lett. a) – Prova dell’uso – Valutazione complessiva delle prove – Fatture – Etichette – Ambito territoriale dell’uso – Settore vitivinicolo – Sfruttamento commerciale – Uso non fittizio – Continuità dell’uso.

In materia di marchi dell’Unione europea, la prova dell’uso effettivo, ai sensi degli artt. 18 e 58, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) 2017/1001, deve essere valutata nel suo complesso, mediante un esame

congiunto di tutti gli elementi prodotti, senza limitarsi all'analisi isolata dei singoli mezzi di prova.

Anche elementi che, considerati singolarmente, presentino un limitato valore probatorio possono concorrere, unitamente ad altri, a dimostrare uno sfruttamento commerciale reale e serio del marchio. A tal fine, possono essere presi in considerazione anche documenti anteriori o posteriori al periodo rilevante, in quanto idonei a comprovare la continuità dell'uso.

L'uso effettivo non presuppone un'estensione geografica significativa né un rilevante successo commerciale, potendo risultare sufficiente, in determinate circostanze, un utilizzo limitato al territorio di un solo Stato membro o riferito a una quota marginale del fatturato, purché non meramente fittizio.

L'emissione di fatture costituisce indice di un uso pubblico ed esterno del marchio, e non è necessario che esse siano sistematicamente corroborate da etichette, né viceversa, potendo una pluralità di elementi probatori concorrere a dimostrare i fatti dedotti.

Nel settore vitivinicolo, l'apposizione congiunta del marchio, del nome dello stabilimento e delle indicazioni di origine sulle etichette rientra nella prassi commerciale e non esclude l'uso del segno in funzione distintiva.

Medicinali e alimenti a fini medici speciali. Criterio di priorità e qualificazione dei prodotti a duplice natura tra medicinali e altre categorie regolamentate.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 settembre 2025 nella causa C-451/24, *Kwizda Pharma GmbH*.

Medicinali – Direttiva 2001/83/CE – Art. 2, par. 2 – Criterio di priorità – Prodotti a duplice qualificazione – Alimenti a fini medici speciali – Medicinale per presentazione – Immissione in commercio – Riparto di competenze amministrative – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di leale cooperazione – Art. 4, par. 3, TUE – Effetto utile del diritto dell'Unione.

In materia di prodotti farmaceutici, l'art. 2, par. 2, della direttiva 2001/83/CE deve essere interpretato nel senso che il riferimento ai "prodotti disciplinati da un'altra normativa comunitaria" concerne categorie di prodotti diverse dai medicinali, quali definite da specifici atti dell'Unione.

Il criterio di priorità ivi previsto si applica esclusivamente quando un prodotto soddisfa con certezza i requisiti per essere qualificato come medicinale, ma sussista un dubbio circa la sua riconducibilità anche ad altre categorie regolamentate, mentre non opera né quando il prodotto rientra chiaramente in tali altre categorie, né quando è certamente ed esclusivamente un medicinale.

Qualora un prodotto costituisca un medicinale per presentazione, l'autorità competente in materia di alimenti a fini medici speciali non può vietarne l'immissione in commercio per il solo mancato rispetto della relativa normativa, qualora essa sia distinta dall'autorità competente in materia di medicinali.

Al fine di garantire l'effetto utile della direttiva 2001/83 e il rispetto del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE, il giudice nazionale o l'autorità amministrativa devono informare tempestivamente l'autorità competente per i medicinali, affinché adotti le misure necessarie a tutela della sanità pubblica.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza amministrativa.

Alimenti.

Prodotti di qualità – indicazioni geografiche: ancora sulla nozione di "evocazione" di una DOP.

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI - n. 7781/2025 del 6 ottobre 2025.

Denominazione di origine protetta – evocazione – diversità fra prodotti – consumatore medio.

Il termine “MODENA” in funzione di prodotto tipico viene legato per salumi stagionati solo alla D.O.P. Prosciutto di Modena. Il prodotto “CULATTA DI MODENA”, seppur non identico, presenta affinità significative con la D.O.P. Prosciutto di Modena; conseguentemente, l’abbinamento ad esso della dizione “MODENA” nella denominazione di vendita, comporta evidentemente nel consumatore un richiamo alla D.O.P. Prosciutto di Modena.

Additivi alimentari. Richiesta di variazione della categoria di attribuzione del lisozima da “additivo conservante” a “adiuvante/coadiuvante tecnologico”.

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione III° - n. 8575 del 4 novembre 2025.

Lisozima da uovo - additivo conservante – coadiuvante tecnologico – nozione – competenza interpretativa.

La verifica sull’impiego del lisozima nella stagionatura del Grana Padano quale coadiuvante tecnologico anziché additivo conservante, oltre ad essere rispettosa della normativa europea di riferimento (che presuppone che un additivo alimentare come il lisozima possa essere impiegato sia come additivo alimentare con funzione conservante, sia come coadiuvante tecnologico), non incide in alcun modo sull’elenco degli additivi, né sulla sua efficacia, non limitando minimamente “la qualificazione del lisozima quale additivo alimentare nei formaggi stagionati”.

Il Ministero della salute non può adottare determinazioni modificative in parte qua dell’elenco unionale degli additivi alimentari (All. II al Reg. 1333/2008), neanche in modo indiretto o riflesso, in quanto ogni mutamento sostanziale degli elenchi al pari di ogni decisione interpretativa resta riservata alle autorità unionali secondo la procedura uniforme all’uopo prevista. (Fattispecie relativa alla interpretazione del lisozima da uovo utilizzato nel Grana Padano DOP come coadiuvante tecnologico in luogo di additivo alimentare).

Applicazione della L. n. 138/1974 al latte di bufala: principio di legalità e preminenza del diritto UE.

Sentenza del TAR della Campania n. 7290 del 10 novembre 2025.

Prodotti lattiero-caseari – Latte di bufala – Latte vaccino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Legge n. 138/1974 – Principio di legalità – Sanzioni amministrative – Interpretazione restrittiva – Disapplicazione delle norme interne – Criteri oggettivi e non discriminatori – Art. 25 Cost. – Art. 1 L. n. 689/1981 – Normativa europea prevalente – Settore lattiero-caseario.

L'applicazione al latte di bufala di disposizioni sanzionatorie concepite per la sola filiera del latte vaccino (L. n. 138/1974) viola il principio di legalità in materia sanzionatoria, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., e dall'art. 1 L. n. 689/1981, che richiedono che l'illecito sia espressamente previsto dalla legge.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 definisce il latte come prodotto di mungitura di vacche e prevedendo la specificazione obbligatoria dell'origine animale per i latti non bovini.

L'interpretazione che estende la normativa sul latte vaccino al latte di bufala equivale a creare ex post una nuova fattispecie sanzionatoria per via analogica, operazione preclusa dall'ordinamento. Le norme interne contrastanti con il diritto dell'Unione devono essere disapplicate, soprattutto quando introducono criteri non oggettivi o discriminatori.

Mancata istituzione del registro di carico e scarico del latte in polvere nella produzione di mozzarella di bufala: giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia sanzionatoria.

Sentenza del TAR della Campania (sezione Quinta) n. 7291/2025 del 10 novembre 2025.

Mozzarella di bufala DOP – Latte in polvere – Registro di carico e scarico – Legge n. 138/1974 – Sanzioni amministrative – Giurisdizione amministrativa – Interesse pubblico – Ordinanze contingibili e urgenti – Potere autoritativo – Salute pubblica.

La mancata istituzione del registro di carico e scarico del latte in polvere nella produzione di mozzarella di bufala, a prescindere dalla qualifica DOP o non DOP, rileva come materia in cui i provvedimenti amministrativi sono espressione di un potere autoritativo diretto a regolare l'attività futura dei privati per conformarla all'interesse pubblico, configurando così la giurisdizione del giudice amministrativo anziché quella ordinaria, quando tali provvedimenti non si sostanziano in mere sanzioni punitive ma attuano misure di regolazione dell'attività produttiva.

Le norme della Legge n. 138/1974, concepite per il latte vaccino, non possono essere estese al latte di bufala senza specifica previsione normativa; inoltre, tale legge risulta incompatibile con il quadro normativo dell'Unione europea, in particolare con il Regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina l'igiene dei prodotti lattiero-caseari comprese le materie prime provenienti da varie specie animali, e con il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che definisce i criteri oggettivi per la regolazione dei mercati lattiero-caseari e la specificazione dell'origine animale, imponendo criteri non discriminatori e coerenti con la legislazione comunitaria.

Ambiente.

Difetto di legittimazione attiva dei comitati di “comodo” in sede amministrativa.

Sentenza del T.A.R. Campania Napoli - Sez. V - 17 novembre 2025, n. 7451.

Legittimazione attiva – Comitati di “comodo” – Interesse collettivo – Ricorso amministrativo – Interesse concreto e specifico – T.A.R. – Tutela giuridica soggettiva – Progetti o iniziative – Pregiudizio generico.

Sussiste difetto di legittimazione attiva in capo ai comitati costituiti al solo scopo di opporsi a una specifica iniziativa o progetto (cosiddetti comitati di “comodo”), in quanto privi di un interesse collettivo stabile e differenziato rispetto a quello dei singoli promotori.

Per l'ammissibilità del ricorso, chi agisce deve dimostrare un interesse concreto e specifico alla tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, non potendosi limitare a prospettare pregiudizi generici derivanti dall'opera contestata.

Definizione di biomassa ammissibile per gli impianti di biogas e criteri di inclusione funzionale.

Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - 25 novembre 2025, n. 9238.

Biomassa – Impianti di biogas – Incentivi – Residui biodegradabili – Origine lignea – Attività industriali – Requisiti ambientali e tecnici – Ammissibilità – Consiglio di Stato – Interpretazione sistematica – Esclusione automatica.

Ai fini dell'ammissibilità agli incentivi per impianti di biogas, la nozione di biomassa va interpretata in senso funzionale e sistematico, comprendendo anche residui biodegradabili di origine lignea provenienti da attività industriali, a condizione che siano non contaminati e conformi ai requisiti ambientali e tecnici previsti dalla normativa di settore. È illegittima l'esclusione automatica basata unicamente sulla provenienza produttiva del materiale, senza valutazione del rispetto dei criteri ambientali e tecnici.

Giurisprudenza penale.

Agricoltura – zootecnia.

Tutela degli animali: rapporto tra art. 544 ter c.p. ed art. 727 c.p.

Cassazione Penale – Sezione III° - Sentenza n. 30398 del 8 settembre 2025.

Maltrattamento di animali – detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura – nozione di “gravi sofferenze”.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, quali devono essere ritenuti quelli provocati nella vicenda in esame ai maiali presenti nell'allevamento dell'imputato, costretti ad alimentarsi con mangime frammisto alle proprie deiezioni e in una zona circoscritta, con conseguente contesa tra di essi da cui sono derivate condizioni di dimagrimento o lesioni cutanee per i suini più fragili.

Tutela degli animali: nozione di detenzione in condizioni di gravi sofferenze.

Cassazione Penale, – Sezione III° - Sentenza n. 37675 del 19 novembre 2025.

Maltrattamento di animali – Animali domestici – Detenzione produttiva – Gravi sofferenze – Condizioni igienico-sanitarie – Dolore e afflizione – Portamento innaturale – Deambulazione – Sensibilità psico-fisica – Art. 727 c.p. – Cassazione Penale – Cura e benessere animale – Condotta colposa e dolosa.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze comprende sia le situazioni in cui si determina un vero e proprio processo patologico nell'animale, sia quelle che producono meri patimenti, come costringerli a un portamento innaturale, impedendo o rendendo difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile.

Sono idonei a integrare il reato non solo i comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelli che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore, afflizione o sofferenze colpose derivanti da abbandono, incuria o condizioni igienico-sanitarie inadeguate.

Pertanto, anche il mancato ricovero adeguato, la denutrizione, la somministrazione di acqua non potabile e la permanenza in ambienti

sporchi costituiscono elementi sufficienti a integrare il reato di maltrattamento di animali.

Alimenti

Igiene degli alimenti: detenzione di alimenti nocivi e significato di “conservazione” ai fini dell’art. 5, lett. d), L. 283/1962.

Cassazione Penale - Sezione III° - Sentenza n. 35916 del 4 novembre 2025.

Alimenti nocivi – Conservazione – Stato di conservazione – Igiene alimentare – Art. 5 L. 283/1962 – Lettera d) – Preparazione e confezionamento – Additivi – Nitriti e solfiti – Condizioni igienico-sanitarie – Sostanze comunque nocive – Laboratori alimentari – Principio di chiusura normativa – Prevenzione del rischio per il consumatore.

Ai fini dell’art. 5, L. 283/1962, per “conservazione” e “stato di conservazione” devono intendersi sia le caratteristiche intrinseche degli alimenti, sia le modalità estrinseche con cui viene assicurato il mantenimento delle proprietà del prodotto, conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti o, in mancanza, alle regole di comune esperienza.

La norma incriminatrice ha natura di norma di chiusura, volta a ricomprendere ogni alimento “comunque” nocivo, indipendentemente dal fatto che risulti già insudiciato, alterato o invaso da parassiti, includendo anche i prodotti che divengono nocivi per mancata osservanza delle cure igieniche necessarie alla loro conservazione.

Nell’ipotesi di laboratorio privo dei requisiti igienico-sanitari, invaso da sporcizia e utilizzato per la preparazione di carne suina con additivi, la detenzione degli alimenti integra il reato di cui alla disposizione citata, poiché il rischio per la salute pubblica deriva dalla mancata conservazione corretta e dall’insufficienza delle condizioni igieniche del luogo di produzione.

Il concetto di nocività, pertanto, non richiede la presenza di alterazioni o contaminazioni già manifeste, ma si riferisce anche al mancato

rispetto delle regole di conservazione e igiene, che può comportare la successiva alterazione del prodotto.

Igiene degli alimenti: assorbimento delle violazioni della legge 283/1962 nel delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.).

Suprema Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza n. 39450 del 9 dicembre 2025.

Alimenti non genuini – Carne bovina, suina, ovina ed equina – Cattivo stato di conservazione – Tracciabilità – Etichettatura – Art. 5 e 6 L. 283/1962 – Art. 516 c.p. – Dolo generico – Vendita – Commercializzazione – Clausola di sussidiarietà – Assorbimento.

La detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e sprovviste della documentazione di tracciabilità, di cui agli artt. 5, lett. b) e 6 della legge n. 283/1962, è assorbita dal delitto più grave di cui all'art. 516 cod. pen., qualora la condotta sia caratterizzata da dolo generico.

La commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore ed entra nel mercato.

La clausola «(s)alvo che il fatto costituisca più grave reato» configura principio di sussidiarietà: la fattispecie contravvenzionale è assorbita nel reato più grave quando coincidono gli elementi costitutivi delle condotte.

Pertanto, il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine integra e assorbe le violazioni previste dagli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962, e la valutazione dei giudici di merito circa la consapevolezza dei soggetti imputati di mettere in commercio alimenti non genuini non è manifestamente illogica, anche in caso di impresa di ridotte dimensioni.

Ambiente.

Rifiuti: accertamento della natura di rifiuto e natura istantanea della contravvenzione per abbandono di rifiuti.

Suprema Corte di Cassazione – Sezione III Penale - Sentenza n. 34296 del 21 ottobre 2025.

Ambiente – Rifiuti – Abbandono – Contravvenzione – Art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006 – Natura istantanea – Deposito permanente – Accertamento giudiziale – Prova – Perizia non sempre necessaria – Testimonianze – Sequestri – Ispezioni – Fotografie.

Ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, il giudice non è obbligato a disporre una perizia tecnica, potendo fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, sequestri o ispezioni.

La contravvenzione di abbandono di rifiuti, ex art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una condotta estemporanea e occasionale, caratterizzata da derelizione di quantitativi modesti e aree limitate, senza attività di gestione dei rifiuti o comportamenti produttivi di tali attività.

Condotte di maggiore intensità, persistenti o con gestione continuativa dei rifiuti configurano, invece, la fattispecie più grave di discarica abusiva.

Giurisprudenza civile.

Agricoltura - zootecnia.

Benessere degli animali: trasporto da parte dell'allevatore oltre i 65 km e obblighi autorizzatori a tutela del benessere animale.

Suprema Corte di Cassazione - Sezione II - ordinanza n. 28055 del 22 ottobre 2025.

Benessere animale – Trasporto di animali vivi – Regolamento (CE) n. 1/2005 – D.lgs. n. 151/2007 – Limite dei 65 km – Autorizzazione al

trasporto – Allevatore-trasportatore – Trasporto in conto proprio – Responsabilità solidale – Conducente – Abilitazione professionale – Sanzioni amministrative.

In materia di tutela degli animali durante il trasporto, il regolamento (CE) n. 1/2005 e il d.lgs. n. 151/2007 escludono l'obbligo di autorizzazione per l'allevatore che trasporti animali propri solo quando il trasferimento avvenga entro un raggio di 65 km tra il luogo di partenza e quello di arrivo.

Qualora tale limite sia superato, l'allevatore è equiparato al trasportatore ed è tenuto a munirsi delle prescritte autorizzazioni e ad osservare le specifiche disposizioni a tutela del benessere animale.

In tale ipotesi, è irrilevante che il trasporto avvenga in conto proprio e che il proprietario degli animali coincida con il conducente del veicolo, atteso che la responsabilità del trasportatore è distinta e concorrente rispetto a quella del conducente, il quale deve essere munito della specifica abilitazione professionale prevista dalla normativa vigente.

Alimenti.

Prodotti di qualità – indicazioni geografiche: elementi necessari nel giudizio di una evocazione di una DOP.

Corte d'Appello di Torino, – Sezione I - Sentenza 14 maggio 2025 *Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano c. C.F.*

Denominazione di Origine Protetta – Evocazione – Nozione – Criteri di Valutazione – Valutazione sintetica – Pluralità di elementi da tenere in considerazione – Forma del formaggio – somiglianza grafica dei marchi – marchiatura a fuoco sullo scalzo laterale – utilizzo del termine “Riserva” – richiamo all’origine “Italia” – evocazione concettuale – sussiste.

Costituisce evocazione concettuale del Grana Padano DOP la presentazione di un formaggio a pasta dura da grattugia in forme stondate della medesima pezzatura del prodotto DOP, con l'utilizzo del termine “Riserva” che è incluso nel disciplinare del Grana Padano DOP, marchiatura a fuoco sullo scalzo laterale graficamente simile a quella della cate-

ria “Riserva” del Grana Padano DOP e con richiamo all’Italia quale origine del prodotto che induce il consumatore medio ad associare il prodotto al formaggio DOP autentico.

Nella valutazione dell’evocazione il giudice deve effettuare un giudizio sintetico complessivo di tutti gli elementi presenti che possono essere riconducibili non solo alla coincidenza fonetica e letterale dei due nomi comparati, ma anche all’insieme degli elementi che possono determinare una “evocazione concettuale” secondo la nota giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. Ne consegue che risulta viziata per violazione di legge e va annullata la sentenza che si concentri sugli aspetti letterali o semantici senza prendere adeguatamente in considerazione gli altri elementi che possono determinare l’aggancio nella mente del consumatore medio europeo della denominazione di origine protetta “Grana Padano” nelle sue diverse categorie merceologiche e stagionature riconosciute dal disciplinare di produzione.

Sentenze e massime a cura di **Vito Rubino** e **Giovanni Stangoni**.

